REGOLAMENTO (CEE) N. 3994/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che stabilisce la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili alle importazioni di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3933/88 [5], dispone che il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 viene ripartito fra gli Stati membri;

considerando che il regime attuale di ripartizione dei quantitativi attribuiti a ciascuno Stato membro non può essere mantenuto in una prospettiva di gestione comunitaria; che, tuttavia, per facilitare il passaggio e l'adattamento del commercio alla nuova situazione, conviene prevedere un periodo transitorio di sei mesi e, in conseguenza, procedere ad una ripartizione delle quantità per pro-rata temporis;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito, per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1990, come segue:

(peso netto in tonnellate)

Paese di origine / Paese importatore	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri	Riserva
Belgio/Lussemburgo	134	—	24	—	—	5
Danimarca	428	10	—	—	—	15
R. f. di Germania	12 963	1 480	919	216	716	92
Grecia	8	2	68	—	9	2
Francia	4	—	8	—	1	2
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	13	—	9	2
Paesi Bassi	36	8	34	—	4	2
Regno Unito	65	—	84	—	—	5
Spagna	2	—	3	—	—	2
Portogallo	—	—	—	1	—	—

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
[5] GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 19.

2. Per i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati, imputati sulla riserva, gli Stati membri precisano alla Commissione il paese d'origine dei prodotti oggetto di tali titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione